



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI -

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in conformità dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006, disciplina l'adozione, l'applicazione, l'accertamento, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché il regime delle penali.

Articolo 2 - Istituzione della tariffa

1. Nel Comune di PONTEDERA è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. In conformità del contratto di servizio stipulato tra l'amministrazione comunale ed il gestore, l'affidatario della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti deve provvedere anche all'applicazione, all'accertamento, alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa, nonché all'applicazione delle penali.

3. Le tariffe, elaborate sulla base del D.P.R. n. 158/1999, sono determinate dal Comune sulla base del Piano Economico-Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il gestore.

4. Il costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa.

5. E' altresì riconosciuta al Comune la facoltà di determinare agevolazioni al fine di attenuare la maggiore onerosità del sistema tariffario rispetto alla tassa per alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche.

6. Tali interventi dovranno essere attuati con stanziamento nel bilancio di previsione annuale della spesa prevista e successivamente determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3 - Norme di rinvio

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

2. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica.

Articolo 4 - Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

1. La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal gestore in base al Regolamento ed al Contratto di Servizio.

TITOLO II

- La tariffa -

Articolo 5 - Presupposto

1. La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. Per le utenze domestiche, l'obbligazione sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare e/o tra gli eredi del contribuente. Per le utenze non domestiche, l'obbligazione sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, tra tutti coloro che utilizzano il medesimo immobile. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione o del contenzioso, e in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

3. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi. La superficie coperta è computabile solo

qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

Capo I – I soggetti

Articolo 6 - Soggetti passivi

1.La tariffa è dovuta da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione ecc.), oppure senza titolo, locali o aree scoperte che rispettino il presupposto di cui all'art. 5.

2.Chunque posseda o detenga locali o aree deve, entro sessanta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, darne comunicazione al gestore del ciclo dei rifiuti utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, gli uffici del gestore e acquisibile collegandosi al sito di quest'ultimo.

3.Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato, è l'amministratore o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni ad ottemperare a quanto disposto dal comma 2, e lo stesso è responsabile del versamento della tariffa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

4.Per l'utenza domestica, di cui all'art. 9, comma 4, il possesso o la detenzione di locali o aree si presumono dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5.Per l'utenza non domestica, di cui all'art. 9, comma 5, il possesso o la detenzione di locali o aree si presumono dalla data di registrazione all'ufficio del registro delle imprese, oppure dalla data del rilascio di concessione o autorizzazione ovvero dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, nonché dalla data di iscrizione agli albi o registri.

Capo II – Presupposto oggettivo

Articolo 7 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

1.Non sono soggetti alla tariffa i locali o le aree che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti per il tempo di sussistenza dei requisiti stessi:

- destinati esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;

- destinati a istituzioni scolastiche statale per i quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
- ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale compresi i locali e le aree degli impianti sportivi e delle palestre anche conferiti a terzi e destinati all' esercizio dell'attività agonistico-sportiva ;
- non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, e non vi sia l'allacciamento ai servizi di erogazione di acqua, gas, telefono e energia elettrica;
- siano inabitabili, inagibili, o in ristrutturazione purché di fatto permanentemente inutilizzabili
- che costituiscano parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per il riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- le aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili quali balconi, terrazze, quando non ricorrono i presupposti di cui all'art. 8, loggiati, verande, lastricati solari, cortili pavimentati, posti macchina scoperti;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
- le aree scoperte adibite a verde

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere comunicate al gestore con apposita istanza nella quale siano indicate anche le modalità per poter contattate per le vie brevi l'utente al fine di poter effettuare un sopralluogo da parte del gestore per verificare lo stato di fatto dei locali o delle aree. Qualora tali circostanze siano confermate dal sopralluogo l'immobile non verrà assoggettato a tariffa dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al gestore il superamento delle circostanze di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

¹

In caso di inottemperanza si applicano le penali indicate all'art. 20 commi 1 e 2 del presente regolamento.

3. Nel caso in cui l'inagibilità riguardi locali o aree ove l'utente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tariffa per i locali o aree oggetto di domicilio. ²

¹ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 48 del 3/07/2012

² Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 48 del 3/07/2012

Articolo 8 - Determinazione convenzionale della superficie

1. Per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie così come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 3:

- a) 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- b) 40% per macellerie, pescherie;
- c) 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
- d) 80% per le tipografie;
- e) 30% per le autocarrozzerie;
- f) 60% per la produzione di ceramiche;
- g) 80% per la decorazione e la molatura;
- h) 60 % per le falegnamerie;
- i) 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
- j) 20% per i gommisti;
- k) 40 % per i calzaturifici;
- l) 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- m) 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- n) 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- o) 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
- p) 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- q) 40% per le cantine e frantoi;
- r) 25% per il florovivaismo;
- s) 70% per le altre attività.

2. L'utente, a pena di disapplicazione del comma 1, deve produrre al gestore idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

3. La documentazione deve essere prodotta all'atto della comunicazione di cui all'art. 6, comma, 2, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto del gestore. La tariffa di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

4. Per i locali o le aree facenti parte del medesimo immobile destinati promiscuamente all'uso domestico e allo svolgimento di una attività economica o professionale, si presume che il 20% dell'intera superficie, così come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 3, sia destinata allo svolgimento dell'attività economica o professionale, mentre il rimanente 80% dell'intera superficie sia destinata all'uso domestico.

Capo III – Principi base della tariffa

Articolo 9 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa deve dare copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.

2. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati:

costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato;

costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del servizio erogato e della quantità di rifiuti conferiti.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, su proposta del gestore, la giunta comunale determina i coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche.

4. Sono classificate utenze domestiche quelle che posseggono o detengono locali o aree che per natura o destinazione non sono idonee allo svolgimento di attività economiche, industriali, di intermediazione, di servizi o ad esse ausiliarie.

5. Sono classificate utenze non domestiche quelle che posseggono o detengono locali o aree che per natura o destinazione sono idonee allo svolgimento di attività economiche, industriali, di intermediazione, di servizi o ad esse ausiliarie. Tali utenze sono ulteriormente suddivise sulla base delle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999.

6. La classificazione è effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta. In caso di pluriattività, si assume quella svolta in maniera prevalente.

7. L'attività è desumibile dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, dal codice ATECO, dal codice ISTAT nonché dall'iscrizione agli albi o registri.

8. La tariffa massima è determinata per anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, con deliberazione della giunta comunale entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la

tariffa massima vigente. La tariffa è pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale e del gestore.

9.L'obbligazione per i soggetti passivi di cui all'art. 6 sorge dall'inizio del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto di cui all'art. 5.

Capo IV – Utenze domestiche

Articolo 10 - Calcolo della tariffa per utenze domestiche

1.Gli utenti domestici sono suddivisi a loro volta nelle due seguenti sottocategorie:

a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative possedute o detenute da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;

b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative possedute o detenute da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

2.Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, si presume che il numero degli occupanti sia quello risultante dai registri anagrafici; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

3.Per i locali o le aree nei quali non sono state fissate residenze anagrafiche, si stabilisce il numero degli occupanti convenzionalmente nella misura di uno o nella diversa misura che dovesse risultare dall'accertamento.

4.La tariffa fissa e quella variabile sono calcolate ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.

5.In caso di omessa, insufficiente o incompleta comunicazione dei dati catastali o della produzione della planimetria dei locali o delle aree, la tariffa è applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie risultante dalla banca dati catastale acquisibile dall'amministrazione comunale e messa a disposizione del gestore e comunque nella misura dell'80% di quella catastale.

6.La tariffa è dovuta per intero anche in caso di non effettuazione del servizio a causa di scioperi, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore.

Capo V – Utenze non domestiche

Articolo 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

- 1.La tariffa fissa e quella variabile sono calcolate ai sensi del DPR n. 158/1999.
- 2.Per i locali o le aree nelle quali sono state fissate le sedi legali o amministrative, le sedi secondarie, le filiali, gli uffici o comunque costituiscono unità produttive o vi si svolge una attività economica, si applica la tariffa relativa alla categoria di appartenenza.
- 3.Per i locali o le aree possedute o detenute dalle utenze non domestiche nei quali si effettua una attività economica stagionale per un periodo inferiore a 183 giorni per anno solare, ancorché discontinui, la tariffa è ridotta proporzionalmente in ragione dell'effettivo utilizzo previa espressa richiesta al gestore. Lo svolgimento stagionale dell'attività economica deve risultare dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 4.In caso di omessa, insufficiente o incompleta comunicazione dei dati catastali o della produzione della planimetria dei locali o delle aree, la tariffa è applicata considerando in via convenzionale e presuntiva la superficie risultante dalla banca dati catastale acquisibile dall'amministrazione comunale e messa a disposizione del gestore e comunque nella misura dell'80% di quella catastale.
- 5.La tariffa è dovuta per intero anche in caso di non effettuazione del servizio a causa di scioperi, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore.

Articolo 12 - Tariffa giornaliera e forfettaria

- 1.Chiunque utilizza aree pubbliche per lo svolgimento della propria attività economica deve corrispondere la tariffa che è commisurata ai metri quadrati di superficie utilizzata per giorno o frazione di giorno.
- 2.La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa fissa e di quella variabile annuale.
- 3.Chiunque utilizza aree pubbliche per lo svolgimento della propria attività economica in modo sistematico durante l'anno solare deve corrispondere la tariffa che è commisurata ai metri quadri di superficie per il numero complessivo dei giorni o frazione di giorno risultanti dalla concessione di suolo pubblico.
- 4.Nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento si applica la tariffa annua della categoria corrispondente.

3

³ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9/3/2011.

TITOLO III

- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI -

Articolo 13 - Riduzioni tariffarie

1. 1. Articolazione territoriale. Le utenze che si trovano fuori dal centro abitato hanno diritto ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa in misura pari al 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente 1

La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell'utente.

2. Non usufruisce del beneficio di cui al comma 1 l'utenza servita dal servizio porta a porta o di raccolta domiciliare.

3. La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 30 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese intero di interruzione.

4. Utenze non domestiche non stabilmente attive. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 33%.

4.bis Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale. Questa, verificato che l'utente pratici effettivamente il compostaggio, provvede a darne comunicazione al gestore. La riduzione decorre dalla data in cui è stata effettuata la verifica da parte dell'amministrazione comunale. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni

dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione 4

5.Le riduzioni concesse su richiesta dell'utenza di cui al presente articolo hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda.

6.Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

7.Per le utenze domestiche e non domestiche che beneficiano del servizio porta a porta o della raccolta domiciliare è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. Tale agevolazione è concessa d'ufficio sulla base dei dati in possesso del gestore.

8.La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta del gestore il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

9.L'utente deve comunicare qualsiasi variazione della fattispecie di cui al presente articolo entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa.

10.In caso di accertamento dell'insussistenza del presupposto di fatto di cui ai commi 1, 4 e 4 bis il gestore provvede a liquidare la tariffa per intero. 6

11.L'utenza domestica che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve esibire il codice anagrafico relativo all'utenza stessa oppure il codice fiscale attraverso il quale è possibile risalire al codice anagrafico. All'utenza domestica che conferisce rifiuti al centro di raccolta viene rilasciata una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce- qualora lo stesso risulti nella banca dati degli utenti- il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto conferito al centro di raccolta.

12.All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani o gli assimilati agli urbani, come identificati dal codice CER (colonna b) nella seguente tabella, è riconosciuta la riduzione indicata nella stessa tabella colonna d);

⁴ comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9/3/2011:

⁶ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9/3/2011

a) rifiuto	b) CER	c) peso annuo max a persona	d) sconto €/kg
Rifiuti ingombranti	20 03 07	100,00	0,20
Olii e grassi commestibili	20 01 25	5,00	0,27
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	7,00	0,19
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	20 01 35	20,00	0,13
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	5,00	0,13
Metallo	20 01 40	25,00	0,20
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	20,00	0,17
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	1,00	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	7,00	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,50	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	1,00	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02,	17 09 04	50,00	0,10

17 09 03			
Pneumatici fuori uso (solo utenze domestiche)	16 01 03	10,00	0,27
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*;15 01 11*	2,00	0,17
gas in contenitori a pressione	16 05 04*;16 05 05	2,00	0,17
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1,00	0,33
Abbigliamento	20 01 10	5,00	0,07

tabella inserita con deliberazione del c.c n. 8 del 9/03/2011 e integrata con deliberazione c.c n. 29 del 1904/2011

13.La riduzione di cui al comma 12 è applicata sui conferimenti effettuati per anno solare, da riproporzionare in caso di bollettazione per periodi infrannuali, che non superano le quantità indicate nella tabella A colonna c):

Il calcolo del quantitativo massimo annuo, o infrannuale in caso di bollettazione per periodi inferiori, per le utenze domestiche è effettuato sulla base del numero dei componenti risultanti al gestore nel momento dell'effettuazione del calcolo stesso.

14. Le riduzioni della tariffa previste al presente articolo e le agevolazioni previste dal successivo art.14 sono cumulabili.

L'ammontare della riduzione di cui all'art.13 e dell'agevolazione di cui al successivo art. 14 non può comunque superare il 75% della tariffa totale.⁷

Articolo 14 - Agevolazioni tariffarie

1.Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49 comma 10 del D. Lgs. 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina i Kb, Kc, Kd.

2.Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale

⁷ comma inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9/3/2011.

risultante da visura catastale, possono usufruire di un'agevolazione pari al 30% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 30.000,00.

3.Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni ,non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da visura catastale,possono usufruire di un'agevolazione pari al 50% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 25.000,00.

4.Per le utenze domestiche composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni,non considerando a tal fine le badanti e simili, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile abitazione, economico o popolare o ultrapopolare ovvero rurale risultante da visura catastale possono usufruire di un'agevolazione pari all' 80% della tariffa in presenza di un reddito annuo complessivo determinato in base ai criteri ISEE non superiore ad € 9.300,00.

5.In caso di coabitazione di due o più nuclei familiari non si ha diritto a tale agevolazione, con esclusione del caso di due nuclei familiari composti entrambi da una sola persona, entrambi ultrasessantacinquenni.

6.Gli utenti, al fine di usufruire della suddette riduzioni, devono allegare alla comunicazione originaria o di variazione la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richieste.

7.E' prevista una riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari composti da due o più persone a condizione che il reddito complessivo annuo determinato in base ai criteri ISEE sia inferiore ad € 9.300,00 e che nel nucleo familiare sia presente un soggetto ultrasessantacinquenne.

Tale agevolazione non è cumulabile con quella che prevede la riduzione per i nuclei composti da una o due persone ultrasessantacinquenni indicata ai commi 2, 3, 4 e 5.

8.La tariffa è ridotta del 50%, per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art.4, comma 1 della L.104/92 non ricoverati e certificati in base alla legge vigente, in presenza di un reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare determinato secondo i criteri ISEE non superiore a € 18.600,00. L'agevolazione si applica su richiesta, da effettuarsi allegando la relativa certificazione.

9.Gli utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio, è riconosciuta una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa.

9-bis-.Alle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) a gestione convenzionata con Enti Pubblici e alle strutture residenziali assistenziali (RA) sempre a gestione

convenzionata con Enti Pubblici si applica una riduzione del 50% sulla parte fissa della tariffa. Tale circostanza deve essere comunicata al gestore e corredata di copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico e la riduzione viene applicata a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per l'anno 2012 la comunicazione di cui sopra deve esser presentata entro il 31 dicembre e, qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2012.

L'utente è altresì obbligato a comunicare al gestore il superamento delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma entro sessanta giorni dal loro verificarsi. In caso di inottemperanza si applicano le penali indicate all'art. 20 commi 1 e 2 del presente regolamento.⁸

10. Considerato il disagio sopportato dagli abitanti per la vicinanza della discarica, si applica una percentuale di riduzione pari al 17% a coloro che risultano residenti (solo relativamente alle abitazioni ed eventuali pertinenze con esclusione di ogni altro insediamento) nelle seguenti vie: v. Delle Calende, v. Podere Cincinnato, v. Di Lavaiano, v. Dei Panieracci, v. di Santa Gemma, v. Di Gello Est, v. delle Idi di Marzo e v. Santa Lucia Sud dal numero civico 15 al numero civico 19, v. del Casone, v. del Progresso e v. del Podere;⁹

11. Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al punto 10) che viene inserite d'ufficio, sono concesse previa richiesta da parte dell'utente ed hanno valenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La richiesta di agevolazione deve essere presentata da parte dell'utente entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello per il quale si richiede; l'agevolazione è computata nella bolletta relativa all'anno per la quale è stata richiesta.

Le istanze presentate entro il 31.12.2010 hanno validità sia per il 2010 che per il 2011.

TITOLO IV

- Comunicazioni, accertamento, riscossione, sanzioni -

Articolo 15 – Comunicazione

1. I soggetti passivi di cui all'art. 6, oltre a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 6, devono presentare al gestore apposita comunicazione in caso di:

- a) variazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree;
- b) cessazione del possesso o della detenzione delle superfici dei locali o delle aree;

⁸ Comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 48 del 3/07/2012

⁹ Comma così modificato con deliberazione C.C. n. 78 del 30/10/2012

- c) richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14;
- d) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni o delle agevolazioni di cui al punto c).

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata dall'utente, ovvero in caso di morte, assenza o impedimento, da coloro che ne rispondono in solido.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. In caso di cessazione di cui al comma 1, la comunicazione deve indicare anche il nuovo possessore o detentore dei locali o delle aree.

5. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi del possessore o detentore dei locali o delle aree e del proprietario degli stessi (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso dei locali ed aree e dati catastali;
- d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, dei locali o delle aree, nonché quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione dei locali o delle aree;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del titolare oppure del legale rappresentante;
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso dei locali ed aree e dati catastali;
- d) indicazione della data di inizio del possesso o della detenzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

6. Il gestore mette a disposizione degli utenti gli appositi moduli per la denuncia sul proprio sito e agli sportelli aperti al pubblico.

7. Il gestore organizza il call-center presso il quale l'utente può ricevere informazioni e lo sportello aperto al pubblico presso il quale l'utente può anche presentare il modulo di denuncia. Il modulo di denuncia redatto in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dall'utente, unitamente ad un documento di riconoscimento di quest'ultimo, può essere spedito o inviato via telefax al gestore.

Articolo 16 – Fatturazione

1. Il gestore emette una o due fatture per ogni anno solare. La fattura è determinata sulla base dei dati risultanti al gestore (numero dei componenti, superfici ecc.), contiene eventuali conguagli di periodi precedenti.
2. La fattura deve essere pagata utilizzando gli appositi bollettini ad essa allegati. La fattura è suddivisa in quattro rate con scadenza entro l'anno il 31 dicembre dell'anno di emissione.
3. A richiesta del contribuente, il gestore attiva la domiciliazione bancaria della fattura.
4. La fattura deve contenere l'indicazione dell'ufficio del gestore presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito alla stessa.
5. La fattura è inviata all'indirizzo dell'utente dallo stesso denunciato.

Articolo 17 - Rimborso

1. In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal mese successivo alla data della cessazione del possesso o della detenzioni di locali o aree.
2. La cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree deve essere dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Il gestore provvede al rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 18 - Accertamento

1. Il gestore esercita l'attività di accertamento necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. A tal fine il gestore può:
 - a) richiedere all'utente l'esibizione della documentazione comprovante quanto dallo stesso dichiarato, nonché le planimetrie catastali e/o la certificazione catastale atte alla verifica dei locali o delle aree;
 - b) utilizzare le banche dati cui ha accesso per la verifica della situazione di fatto e di diritto;
 - c) accedere ai locali o alle aree per rilevarne la superficie, la destinazione e l'uso. In tal caso il gestore deve informare anticipatamente dell'accesso l'utente indicando per iscritto la o le persone che effettueranno la verifica sul posto. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di omessa, insufficiente o incompleta esibizione della documentazione richiesta, nonché in caso di comportamento dell'utente che di fatto impedisca l'accesso ai locali o alle aree, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva la prova contraria.

4. L'atto di accertamento con applicazione della penale di cui all'art. 21 è inviato all'utente a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento il cui costo è posto a carico dello stesso.

Articolo 19 - Riscossione

1. La tariffa è applicata, liquidata e riscossa dal gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.

2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 .

3. Eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Articolo 20 - Violazioni e penali

1. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, o all'art. 13, comma 9, o all'art. 15, comma 1, lett. a) e b) si applica la penale fissa di € 50, eventualmente anche con addebito sulla fattura successiva.

2. Inoltre, in caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, o dall'art. 15, comma 1, lettera a), si applica, oltre alla tariffa di riferimento, la penale pari al 30% della tariffa stessa, anche con addebito sulla fattura successiva.

3. In caso di omesso o insufficiente pagamento della fattura, il gestore sollecita l'utente al pagamento di quanto dovuto con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese amministrative per il sollecito sono poste a carico dell'utente, anche con addebito sulla bolletta successiva..

4. Dalla data di scadenza della rata e fino all'integrale pagamento della stessa, decorrono gli interessi moratori di cui all'art. 1284 del codice civile. Tali interessi sono posti a carico dell'utente anche con addebito sulla fattura successiva.

5. Ogni e qualsiasi costo posto a carico del gestore per l'attivazione della riscossione coattiva è addebitata all'utente, eventualmente anche con addebito sulla fattura successiva.

TITOLO V

- Disposizioni finali –

Articolo 21 – rapporti Comune e Gestore del servizio

1. Il Comune di Pontedera si impegna a mettere a disposizione del gestore la modulistica presentata dai contribuenti in ordine alla iscrizione, variazione e cessazione della posizione contributiva T.I.A. in tutti i locali ritenuti utili ad una corretta diffusione (es. anagrafe, urp, ecc.);
2. Il Comune di Pontedera, attraverso il personale del Servizio tributi e il soggetto gestore, si impegnano reciprocamente a collaborare nello scambio di informazioni e nella richiesta di chiarimenti relativi all'utenza a ruolo, sia nella fase della riscossione che in quella dell'accertamento;
3. Il Comune di Pontedera, attraverso il personale del servizio anagrafe e del servizio CED, si impegna ad esportare il flusso delle variazioni anagrafiche secondo una cadenza mensile e con il tracciato record concordato tra le parti;
4. I rapporti tra il Comune ed il Gestore sono comunque improntati alla reciproca collaborazione ed allo scambio di dati ed informazioni in possesso dei diversi uffici, al fine di permettere la corretta determinazione dell'importo dovuto dai contribuenti, ovvero il controllo delle posizioni contributive presenti nell'anagrafe T.I.A.
5. E' sempre nell'ottica della reciproca collaborazione che il Comune si impegna – con proprio personale – a verificare le distanze al più vicino cassonetto nel caso di utenze che abbiano richiesto riduzioni per zona non servita.
6. L'Ente Gestore deve permettere al Comune, entro il mese di giugno 2010, l'accesso diretto tramite rete internet al server del gestionale Tia per poter visualizzare i dati relativi alle utenze domestiche e non con i relativi aggiornamenti o in alternativa, fornire la Banca dati Tia, secondo un tracciato record da concordare con il Comune, e con cadenza trimestrale i relativi aggiornamenti. Il ritardo nella fornitura della banca dati e dei relativi aggiornamenti comporterà l'applicazione della sanzione nella misura dell'importo di € 200,00 per ciascun giorno di ritardo.
7. L'Ente gestore deve fornire periodicamente con cadenza semestrale l'elenco dei morosi onde permettere una reciproca collaborazione tesa al recupero delle somme insolute.
8. Il Comune accetta l'accesso alla rete internet da parte del pc in uso al personale del Gestore al fine di collegarsi mediante linea VPN al server del gestionale TIA. In alternativa il Gestore dovrà installare una linea dedicata ADSL con relativi costi a carico del piano finanziario TIA. In tal caso il Gestore dovrà essere avvisato in modo da richiedere l'installazione della linea dedicata da parte di Telecom in tempo per l'apertura dello

sportello. Resta inteso che il Gestore si assume ogni responsabilità del traffico internet generato in entrata ed in uscita.

Articolo 22- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.

2. In caso di emissione di bolletta per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prestato precedentemente al 01.01.2010 si applica il regolamento all'epoca vigente.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/06/2010 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 9/3/2011, n. 29 del 19/04/2011, n. 48 del 3/07/2012 e n. 78 del 30/10/2012